

il Vice Direttore Generale a firmare le comunicazioni di variazione nelle persone dei rappresentanti sopra indicati".-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole il suddetto schema di deliberazione formale.-

° ° °

f) CERTIFICATI DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE -

Il Direttore Generale informa che come è noto, per facilitare e disciplinare il realizzo ed il collocamento dei crediti per annualità di contributo statale per opere di bonifica integrale, per opere pubbliche ordinarie nonché per opere pubbliche straordinarie, a pagamenti non differiti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere con appositi provvedimenti legislativi (R.D.L. 19 dicembre 1936, n.2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n.1168, dal Decreto del Capo del Governo del 7 dicembre 1937, pubblicato nella G.U. n.13 del 18/1/1938, dal Decreto Ministeriale 28 agosto 1941, pubblicato nella G.U. N.222 del 19/9/1941), in corrispondenza dell'importo capitale delle annualità ad esso cedute, speciali titoli di credito, nominativi, denominati "Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale", "Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche", "Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie", ammortizzabili in 30 anni e fruttanti l'annuo interesse del 5%, esente da ogni imposta presente e futura e pagabile a rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.-

I titoli anzidetti sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico e fruiscono delle garanzie e dei privilegi e benefici concessi in via generale alle rendite di debito pubblico.-

L'Istituto che, giusta l'art. 4 del R.D.L. 19 dicembre 1936, n.2370, e successive estensioni, è autorizzato, anche in deroga a